



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Giudice Angelo Mambriani, decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione delle ricorrenti da Royal Società Cooperativa e la reintegrazione nel posto di lavoro, ricorso proposto nel corso della causa civile di cui al n. r.g. **4419/2014**, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 aprile 2014, alla quale parte resistente pur ritualmente notificata non ha partecipato, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I) Fumus boni iuris.

Le ricorrenti chiedono la sospensione dell'efficacia della esclusione dalla cooperativa di cui sono socie (Royal Società Cooperativa; di seguito: Royal), loro comunicata con lettere in data 28 novembre 2013 unitamente al "conseguente licenziamento senza preavviso". Chiedono quindi l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va premesso che lo strumento processuale con cui far valere l'illegittimità dell'esclusione del socio di società cooperativa è costituito dall'opposizione di cui all'art. 2533 comma 3 c.c.

Nel caso di specie, l'opposizione è stata ritualmente introdotta mediante atto di citazione.

In corso di causa, poi, è stato correttamente proposto il ricorso di cui si discute, doppiamente rivolto tanto alla sospensione degli effetti della delibera di esclusione, quanto alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro a seguito del riconoscimento della nullità del licenziamento come disposto.

* Non è fondato il motivo concernente l'inesistenza della deliberazione di esclusione dei soci ricorrenti a mente del disposto dell'art. 2533 comma 2 c.c. - che prevede la sua adozione da parte degli amministratori -, atteso che Royal è gestita e rappresentata da un amministratore unico (cfr. visura in atti), sicchè la delibera non implica l'adozione delle particolari formalità che necessariamente connotano la decisione di un consiglio di amministrazione (decisione collegiale; verbalizzazione; inserimento del verbale attestante la deliberazione assunta nel libro delle decisioni del c.d.a.).

Nel caso di specie, dunque, la delibera deve ritenersi assunta nel momento e nel luogo in cui sono state spedite le lettere con le quali essa è stata comunicata.

* Sussiste invece *fumus* di illegittimità delle deliberazioni di esclusione dei soci.

L'esclusione del socio dalla cooperativa può avvenire, per quel che qui rileva, oltre che negli altri casi di cui all'art. 2533 comma 1 c.c., in particolare "2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico".



Con le lettere del 28 novembre 2013, tutte identiche (salvo il caso della socia Bienati, su cui postea), la società ha anzitutto richiamato la "lettera di contestazione tramite telegramma del 8.11.2013" ed ha aggiunto: "... non avendo ottenuto sue giustificazioni sufficienti, ed essendo stato il Suo comportamento di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, La informiamo di avere applicato nei Suoi confronti il provvedimento disciplinare di espulsione dalla cooperativa con il conseguente Licenziamento senza preavviso. Il suo rapporto di lavoro si intende pertanto risolto a far data dal giorno di ricevimento della presente. ...".

Con la lettera dell' 8 novembre 2013, con cui è stato adottato "il provvedimento disciplinare della sospensione con effetto immediato in conformità al codice disciplinare", era stato contestato ai lavoratori l'addebito di "interruzione del servizio reso alla cooperativa", definito "comportamento negligente e superficiale" che "sta causando danni che si ripercuotono sulla produzione dei servizi resi dalla cooperativa alla committente".

Tra i plurimi motivi di illegittimità fatti valere dalle ricorrenti, risulta assorbente - almeno rispetto alla presente fase di accertamento cautelare sommario - quello concernente la sua natura ritorsiva rispetto ad un comportamento legittimo dei ricorrenti.

Invero i lavoratori ricorrenti hanno prospettato che l' "espulsione" - o meglio l'esclusione - dalla cooperativa costituirebbe una reazione al legittimo esercizio del diritto di sciopero che essi hanno praticato sin dal 18 ottobre 2010 per reclamare l'adempimento dei loro diritti retributivi ed in particolare per protestare contro i continui ritardi nei pagamenti delle retribuzioni da parte di Royal e nei ritardi dei pagamenti da parte di Serlog s.r.l. - società committente di Royal che aveva formalmente assunto con alcuni di loro (Ciocan, Abbamonte, Argenta, La Targia, Masperi, Natiello, Nunez e Rossini) l'impegno di corrispondere quanto dovuto anche dalle cooperative che si erano in precedenza succedute nella gestione dell'appalto -.

Tale prospettazione è in se stessa credibile, poichè le lettere dell' 8 e del 23 novembre 2013 fanno riferimento - sebbene in modo del tutto generico - proprio ad una interruzione del servizio: siccome non risultano in capo ai ricorrenti interruzioni del servizio diverse da quelle effettuate nell'esercizio del diritto di sciopero, necessariamente a quelle interruzioni va ricondotta la deliberazione di cui si discute.

E' il caso di sottolineare che la resistente Royal, gravata dell'onere di provare la fondatezza e legittimità delle delibere assunte, non costituendosi nel presente procedimento, non ha ritenuto di offrire una diversa credibile lettura alternativa dei motivi dell'espulsione e del licenziamento dei lavoratori.

Ciò posto, ne discende l'illegittimità delle deliberazioni adottate, sia perchè l'interruzione del servizio di cui si discute è legittima, essendo avvenuta nell'esercizio del diritto di sciopero (artt. 1, 40 Cost., 51 c.p.), sia perchè non vi è prova, allo stato, che l'interruzione del servizio abbia provocato danni, sia soprattutto perchè gli eventuali danni derivanti al datore di lavoro dall'interruzione della prestazione lavorativa in cui specificamente consiste l'esercizio del diritto di sciopero non possono ritenersi ingiusti e quindi le loro conseguenze in termini risarcitori e disciplinari non possono essere fatti ricadere in capo ai lavoratori.

Risulta dunque del tutto carente il presupposto - illegittimo e dannosa interruzione del servizio - sulla base del quale è stata adottata la delibera di esclusione.

In ogni caso concorre a far ritenere l'illegittimità della deliberazione di esclusione, anche il suo scopo evidentemente ritorsivo, essendo essa stata adottata allo scopo di allontanare i soci lavoratori che avevano tenacemente difeso i propri diritti retributivi utilizzando lo strumento dello sciopero.

In conclusione: è illegittima la delibera di esclusione di socio di cooperativa che sia fondata su una contestazione di interruzione del servizio che sia consistita, in realtà, in esercizio del diritto di sciopero.

Motivi pressochè identici sorreggono l'illegittimità dell'esclusione della socia Bienati, applicata, in uno con il conseguente licenziamento senza preavviso, con lettera del 4 dicembre 2013. Nel caso di specie, l'esclusione non è dovuta alla partecipazione della lavoratrice allo sciopero - poichè ella, in quel periodo, si trovava in congedo per maternità e poi in cassa integrazione - ma all'intento



ritorsivo parimenti presente nei suoi confronti perchè ella risultava avere solidarizzato con gli altri scioperanti, essendo firmataria, come loro, di un esposto alla Guardia di Finanza concernente gli illeciti fiscali e contributivi della cooperativa (doc. 4B).

Tanto premesso, specificamente considerata la natura ritorsiva dell'esclusione dei soci-lavoratori, è parimenti illegittimo il conseguente licenziamento senza preavviso, che è derivato dall'espulsione stessa, considerando il disposto degli artt. 4 l.n. 604 del 1966 e 15 l.n. 300 del 1970.

In particolare il motivo illecito, quale certamente è lo scopo ritorsivo che connota gli atti compiuti dalla cooperativa, inficia la validità anche del licenziamento, rendendolo nullo ex art. 1345 c.c., (cfr. art. 18 comma 1 l.n. 300 del 1970; Cass., n. 20197 del 2005; Cass., n. 11191 del 2002). Da aggiungere, quale motivo specifico concernente la Bienati, che, convocata per la ripresa del servizio al termine del periodo di congedo facoltativo per maternità, aveva giustificato l'impossibilità di presentarsi al lavoro il 28.11.2013 con il fatto che il figlio era affetto da malattia (varicella), e, ciononostante, l'assenza all'appuntamento fissato dalla cooperativa era stata illegittimamente ritenuta ingiustificata e, con evidente sproporzione, integrante violazione di gravità tale da fondare la delibera di esclusione e licenziamento.

La conseguenza, prevista normativamente ex art. 18 comma 1 cit., del licenziamento nullo perchè disposto per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., è costituita dalla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Tale conseguenza ripristinatoria può essere certamente anticipata in questa sede ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ravvisandosi anche il requisito del *periculum in mora*, su cui immediatamente appresso.

II) *Periculum in mora.*

Sussiste il requisito del *periculum in mora*, da riconoscersi in *re ipsa* nel fatto stesso dell'illegittimo allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro anche in ragione della irreparabilità di alcuni danni così provocati, quali il mantenimento delle relazioni personali instaurate sul posto di lavoro, la compromissione della dignità del dipendente e della possibilità di incrementare la sua professionalità, danni tutti che divengono particolarmente apprezzabili e via via più intensi con il trascorrere del tempo e che si incrementano esponenzialmente con la durata (certo non breve) del processo destinato alla tutela dei diritti lesi.

A ciò va aggiunto che tutti i lavoratori ricorrenti hanno debitamente comprovato che la mancata percezione dello stipendio comporta per loro il serio rischio di danni irreparabili, quanti quelli che potrebbero essere connessi al mancato pagamento di canoni di affitto dell'abitazione (sfratto per morosità), di rate di mutui per l'acquisto della casa o di finanziamenti ottenuti (decadenza dal beneficio del termine), od anche ed in particolare la difficoltà di far fronte alle immediate necessità famigliari in nuclei monoreddito.

* In conclusione, vanno accolte le domande cautelari proposte dai ricorrenti, ad eccezione di quella di emissione di ordine di corrispondere loro le retribuzioni dalla data della sospensione cautelare o dalla data dei licenziamenti, posto che si tratta di misura risarcitoria non anticipabile, come tale, in sede cautelare.

La regolamentazione del regime delle spese del presente procedimento deve essere riservata all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2533 c.c., 700 c.p.c., 18 l.n. 300 del 1970,



I) **SOSPENDE** l'efficacia delle delibere di esclusione dei soci comunicate il 28.11.2013 a ORNELLA ABBAMONTE, KATIA ARGENTA, KATIA BIENATI, MONICA CARRABINO, ANTONIO ALEXANDRU CIOCAN, YILDIZ GIZLENCI, ANNA MARIA LA TARGIA, ANTONELLA MASPERI, ANNAMARIA NATIELLO, ANTONIA NUNEZ, MICHELA ROSSINI, ZAIRA TOLU ed il 4.12.2013 a BIENATI KATIA.

II) **ORDINA** a ROYAL SOCIETA' COOPERATIVA di reintegrare nel posto di lavoro, con le stesse mansioni e lo stesso livello retributivo antecedente all'esclusione ed al licenziamento, i soci ORNELLA ABBAMONTE, KATIA ARGENTA, KATIA BIENATI, MONICA CARRABINO, ANTONIO ALEXANDRU CIOCAN, YILDIZ GIZLENCI, ANNA MARIA LA TARGIA, ANTONELLA MASPERI, ANNAMARIA NATIELLO, ANTONIA NUNEZ, MICHELA ROSSINI, ZAIRA TOLU.

Si comunichi con urgenza.

Milano, 01/04/2014

IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI

